

Ministero della giustizia

Concorso a trecentocinquanta posti di notaio (*GU n. 31, 4° serie speciale, del 18-4-2008*)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365;

Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64;

Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358;

Visto l'art. 13 della legge 3 giugno 1950 n. 375, così come modificato dall'art. 11 della legge 5 marzo 1963, n. 367;

Visto l'art. 11, comma 1, legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358;

Visto l'art. 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239;

Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in relazione all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche;

Visto l'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990;

Visto l'art. 7, quinto comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 405;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 1995;

Vista la legge 26 luglio 1995, n. 328;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74 e succ. mod.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visti gli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2001 n. 475;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2006 n. 306, allegato 17;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166.

Considerato il decreto ministeriale del 28 marzo 2008 con il quale il Cons. Augusta Iannini, capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e' stata incaricata di assumere, con decorrenza immediata, la reggenza temporanea della Direzione Generale della giustizia civile per l'emanazione del presente bando di concorso.

Decreta:

Art. 1.

1. E' indetto un concorso, per esame, a 350 posti di notaio.

Disposizioni generali

Art. 2.

1. Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5 numeri 1), 2), 3), 4), 5) della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del presente decreto.

Art. 3.

1. La domanda di ammissione al concorso (vedi fac-simile in calce), redatta su carta da bollo (art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358) e diretta al Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III, deve essere presentata al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, entro le ore di ufficio e nel termine perentorio di giorni quarantacinque dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

2. La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita al suddetto procuratore della Repubblica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra stabilito. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

3. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità (prima il cognome poi il nome) con l'esatta indicazione della residenza e del luogo di domicilio, valido a tutti gli effetti per le comunicazioni; le donne coniugate devono indicare il cognome di nascita, il proprio nome prima del cognome del coniuge;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione europea;

4) il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) l'inesistenza di sentenze di fallimento, interdizione o di inabilitazione pronunciate nei propri confronti;

7) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza data o confermata da una università italiana con l'esatta menzione della data e dell'università in cui venne conseguito oppure il possesso di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n.148;

8) il compimento entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, della pratica notarile prescritta, con l'indicazione del relativo periodo e del consiglio notarile nella cui circoscrizione la pratica stessa è stata effettuata, nonché del titolo giustificativo della eventuale pratica notarile ridotta ovvero il conseguimento della idoneità in un concorso per esame per la nomina a notaio, precisandone gli estremi;

9) l'eventuale superamento della prova di preselezione relativa al concorso indetto con decreto direttoriale 1° settembre 2004 o al concorso indetto con decreto direttoriale 10 luglio 2006 al fine della diretta ammissione alle prove scritte;

10) l'esclusione di difetti che importino inidoneità all'esercizio delle funzioni notarili.

4. Alla domanda i concorrenti debbono allegare:

a) quietanza comprovante l'effettuato versamento della tassa erariale di euro 49,58 stabilita dall'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, per ammissione ad esame di abilitazione professionale, quale adeguamento della tassa di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, di cui all'art. 4

della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. Tale versamento sarà effettuato presso un concessionario del servizio di riscossione dei tributi, un istituto di credito ovvero presso le Poste Italiane S.p.A., secondo quanto previsto dall'art. 4 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, con le modalità di versamento previste dal decreto dirigenziale del 9 dicembre 1997 (in G.U., suppl. ord. n. 293 del 17 dicembre 1997 - serie generale) e dalla circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione, n. 327/E del 24 dicembre 1997 (G.U., n. 3 del 5 gennaio 1998), indicando il codice tributo "729T". Allo scopo si precisa che per «Codice Ufficio» si intende quello dell'Ufficio delle entrate relativo al domicilio fiscale del candidato. Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che siano risultati idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio;

b) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un archivio notarile della somma di euro 1,55, stabilita dall'art. 1, ultimo comma, ultima parte, della legge 25 maggio 1970, n. 358, di cui euro 0,52 per tassa di concorso ed euro 1,03 per contributo alle spese di concorso;

c) due fotografie uguali a colori, formato tessera, di misura non superiore a centimetri quattro per quattro, riproducenti l'effigie recente del candidato, salvo che si tratti di candidati ammessi di diritto alle prove scritte, ai sensi dell'art. 5, comma 6 e 7;

5. I candidati residenti all'estero hanno facoltà di presentare o far pervenire la domanda, con le quietanze e le fotografie, al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

6. La sottoscrizione in calce alla domanda può essere apposta dal candidato in presenza del dipendente addetto alla ricezione, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

7. Nell'ipotesi di spedizione per posta o di sottoscrizione apposta non in presenza del dipendente addetto alla ricezione, la sottoscrizione in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

8. Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III, con lettera raccomandata.

9. La comunicazione produce effetto dal momento in cui essa perviene al suddetto ufficio.

10. Il candidato che presenti personalmente la domanda deve consegnare le fotografie di cui al comma 4, lettera c), all'addetto alla ricezione il quale, sul retro, vi appone il nome e cognome del candidato, la propria sigla e il timbro tondo dell'ufficio.

11. Il candidato che non presenti personalmente la domanda, deve allegare ad essa le due fotografie, di cui una incollata su di un supporto cartaceo, con l'attestazione del notaio della corrispondenza con l'effigie del candidato e l'altra recante, esclusivamente sul retro, il sigillo e la sigla del notaio, nonché, a carattere stampatello, il nome e cognome del candidato.

12. I candidati che si trovino all'estero possono assolvere gli adempimenti di cui sopra a mezzo delle Autorità consolari, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 200.

13. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo risultante dalla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

1. L'ammissione al concorso, per ciascun candidato, e' deliberata dal direttore generale della giustizia civile - Dipartimento per gli affari di giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti e delle altre condizioni, in difetto dei quali puo' disporsi, in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso.

Prova di preselezione

Art. 5.

1. Le prove scritte di cui al successivo art. 10 sono precedute da una prova di preselezione della durata di quarantacinque minuti salvo quanto indicato al successivo art. 6, eseguita con strumenti informatici e con assegnazione ad ogni candidato di un questionario di quarantacinque domande; i candidati scelgono la risposta che riterranno giusta tra le quattro soluzioni proposte per ogni domanda. Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande viene attribuito il punteggio formale di 45.585. Ad ogni domanda omessa od errata e' attribuito il seguente punteggio: 991, per la domanda difficile; 997, per la domanda di media difficolta'; 1013, per la domanda facile. Il punteggio proprio di ogni candidato si ottiene sottraendo al punteggio 45.585 il numero di 991, per ogni domanda difficile, omessa od errata; quello di 997, per ogni domanda di media difficolta', omessa od errata; infine, quello di 1013, per ogni domanda facile, omessa od errata. Sulla base del punteggio conseguito si forma la graduatoria di merito, cosi' come previsto dal regolamento di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74, modificato dal decreto ministeriale 10 novembre 1999, n. 456. Ogni sessione della preselezione e' preceduta da una dimostrazione relativa al suo funzionamento.

2. Le domande vertono sulle materie oggetto del concorso.

3. Esse sono distribuite per materia ed hanno, per ciascun candidato, complessivamente lo stesso grado di difficolta'. I singoli questionari sono formati mediante l'impiego della stessa procedura informatica, invariata per tutte le sessioni in cui si articola la prova.

4. L'archivio di tutte le domande, dal quale saranno tratte quelle poste ai candidati, verra' pubblicato nel supplemento della Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale - del 4 luglio 2008, in conformita' a quanto previsto nel Regolamento, di cui al comma 1.

5. Nella Gazzetta Ufficiale di cui sopra, si dara' comunicazione della nuova data di pubblicazione, in caso di eventuale rinvio.

6. Dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che hanno conseguito l'idoneita' in un precedente concorso.

7. Il superamento della prova di preselezione da' diritto all'espletamento delle prove scritte del concorso al quale si riferisce la prova e dei due successivi. Sono esonerati dalla prova di preselezione del concorso indetto con il presente bando, coloro che hanno superato la prova di preselezione del concorso indetto con decreto direttoriale 1° settembre 2004 e coloro che hanno superato la prova di preselezione del concorso indetto con decreto direttoriale 10 luglio 2006.

Art. 6.

1. I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia, che ne facciano documentata richiesta nella domanda, ovvero successivamente, nel caso di patologie insorte dopo la presentazione o la spedizione della stessa, sono assistiti, nella lettura dei quesiti e nella digitazione delle risposte, da personale dell'amministrazione che non sia in grado di dare loro suggerimenti.

2. Per i predetti candidati portatori di handicap la commissione puo' aumentare il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova, in misura comunque non superiore ai trenta minuti.

Art. 7.

1. Al termine di ogni sessione, a ciascun candidato sara' consegnato un attestato - firmato dal presidente o da un componente o da un segretario della commissione d'esame - contenente il numero progressivo di ciascun quesito propostogli (da 1 a 45), il numero identificativo del quesito pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, nonche' il testo integrale della risposta selezionata o l'indicazione della mancata risposta, secondo quanto risultante dalla stampa fornita dal sistema informatico di preselezione.

Art. 8.

1. I candidati non esonerati od ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dalla preselezione sono tenuti a presentarsi, a pena di decadenza, conformemente al calendario di cui al comma 4, per sostenere la relativa prova, nel luogo, giorno ed ora di inizio della stessa secondo quanto indicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale - del 26 settembre 2008.

2. In detta Gazzetta si dara' comunicazione della nuova data di pubblicazione, in caso di eventuale rinvio.

3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notificazione a tutti gli effetti.

4. Il calendario sara' formato dopo la ricezione delle domande, secondo l'ordine alfabetico, previo sorteggio della lettera iniziale del cognome dei candidati.

5. Il sorteggio per l'ordine di partecipazione alla prova avra' luogo nella sede del Ministero della giustizia, in Roma, via Arenula, 70, a cura dell'Ufficio III della Direzione generale della giustizia civile - Dipartimento per gli affari di giustizia, previo avviso, a mezzo telegramma, della data e dell'ora, ad almeno cinque candidati, i quali avranno facolta' di presenziare.

6. I candidati che si presentano per sostenere la prova di preselezione sono identificati al momento dell'ingresso nei locali in cui si svolge ogni sessione.

7. All'uopo, devono esibire uno dei documenti di cui al successivo art. 12 e ritirare dal personale la tessera di identificazione.

8. Qualora, per cause di forza maggiore, non possano aver luogo una o piu' sessioni nella giornata programmata, il presidente della commissione di esame fissa la data di rinvio dandone comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti. Per cause di forza maggiore - adeguatamente documentate - la commissione puo' differire di un termine comunque non superiore a dieci giorni la data originariamente fissata per lo svolgimento della prova di preselezione del candidato richiedente.

9. La tessera di cui al comma 7, da utilizzare in occasione della prova di preselezione, deve essere conservata, nell'ipotesi di superamento della prova in questione, per l'identificazione, ai fini delle successive prove di concorso, secondo quanto previsto negli artt. 11 e 12.

10. I candidati non possono avvalersi, durante la prova, di qualsiasi strumento o pubblicazione, anche ufficiale. Prima dell'inizio di ciascuna sessione il candidato puo' ritirare dei fogli bianchi messi a disposizione della commissione per prendere appunti. I fogli non devono essere restituiti. Nel caso di violazione di qualsiasi norma stabilita per lo svolgimento della prova di preselezione, la commissione di esame delibera l'immediata esclusione del candidato dal concorso.

Art. 9.

1. La graduatoria di tutti i candidati che hanno partecipato alla prova di preselezione e' formata dal sistema automatizzato, sulla base della elaborazione del programma informatico; la commissione determina coloro che sono ammessi alle prove scritte, ai sensi dell'art. 5-ter legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificata dalla legge 26 luglio 1995, n. 328 e dal decreto legislativo 24 aprile 2006 n° 166.

2. Detta graduatoria viene trasmessa al Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III, dal presidente della commissione, unitamente ai verbali, alla relazione finale ed ai supporti informatici non modificabili relativi a ciascuna sessione di cui si compone la preselezione - ed e' resa pubblica mediante foglio da affiggersi nei locali del Ministero.

3. Dell'avvenuta affissione sara' data comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale - del 12 dicembre 2008. In tale Gazzetta si dara', inoltre, comunicazione delle modalita' di convocazione dei concorrenti, del luogo e delle date di svolgimento delle prove scritte, di cui ai successivi artt. 11 e 12.

4. Nella citata Gazzetta Ufficiale si dara' comunicazione di eventuali rinvii di quanto previsto al comma precedente.

5. Tale pubblicazione, con riferimento a quanto specificato nei precedenti commi, ha valore di notifica a tutti gli effetti.

6. Qualora, successivamente alla pubblicazione del calendario per lo svolgimento delle prove scritte, le medesime non si siano svolte per qualsiasi motivo nei giorni indicati a norma del comma 3, del luogo e delle nuove date del loro svolgimento verra' data comunicazione, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale edita il secondo venerdi' successivo alla data prevista per lo svolgimento dell'ultima prova scritta.

7. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Prove di concorso

Art. 10.

1. L'esame scritto consta di tre distinte prove teorico-pratiche riguardanti un atto di ultima volonta' e due atti tra vivi di cui uno di diritto commerciale. In ciascun tema sono richiesti la compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principi attinenti agli istituti giuridici relativi all'atto stesso.

2. L'esame orale consta di tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie:

a) diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaio;

b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

c) disposizioni concernenti i tributi sugli affari.

Art. 11.

1. I candidati ammessi alle prove scritte sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove medesime, nelle date, nel luogo e con le modalita' che verranno indicate, ai sensi dell'art. 9.

2. Al momento dell'identificazione personale, che puo' avvenire anche il giorno della prima prova scritta, ma precedentemente al suo inizio, i candidati ammessi in conseguenza del superamento della prova di preselezione, possono esibire la tessera di identificazione, ricevuta ai sensi dell'art. 8, mentre i candidati ammessi di diritto possono esibire uno dei documenti di identificazione, precisati nel successivo art. 12.

3. La consegna dei testi di consultazione, di cui ai commi 5, 6 e 7, per la preventiva verifica da parte della commissione, e' ammessa nei giorni che precedono quello della prima prova scritta, secondo quanto previsto nella Gazzetta Ufficiale indicata nell'art. 9, ed e' subordinata alla preventiva identificazione del candidato, ai sensi del comma precedente.

4. Non sono, in ogni caso, accettati i testi presentati nei giorni delle prove scritte.

5. A termini dell'art. 18, comma 2, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e' consentita la consultazione, in sede di esame, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti. E' altresì ammessa la consultazione di dizionari della lingua italiana.

6. I predetti testi, sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna dovranno contenere, in modo chiaro (a stampatello), il cognome, il nome e la data di nascita del candidato cui si riferiscono.

7. In sede di verifica sono esclusi tutti i testi non consentiti dal regolamento sopra citato, in particolare quelli contenenti: note, commenti, annotazioni, anche a mano, raffronti o richiami diversi da quelli relativi a fonti normative. Sono esclusi, altresì, manoscritti o dattiloscritti o fotocopie dei testi consentiti sopra indicati e le riproduzioni degli stessi, a stampa, diverse da quelle di comune consultazione. E' consentita la consultazione di fotocopie della Gazzetta Ufficiale recante testi normativi.

8. Per i candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, ovvero successivamente nel caso di patologie insorte dopo la presentazione o la spedizione della stessa, la commissione, oltre che autorizzare l'assistenza nella compilazione degli elaborati di personale dell'amministrazione, puo' aumentare il tempo a disposizione per lo svolgimento delle prove, in misura comunque non superiore ai trenta minuti.

Art. 12.

1. I candidati, al fine di ritirare la tessera di identificazione di cui agli articoli precedenti, devono presentare la carta di identita' ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza ovvero un valido documento di identificazione, con fotografia, rilasciata da un'autorita' di Stato.

2. I predetti documenti di identificazione devono recare, in ogni caso, l'effigie del candidato.

3. Prima delle prove scritte e di quella orale, i candidati devono dimostrare la propria identita' personale, presentando la tessera di identificazione, in alternativa ai documenti di cui al comma 1.

Art. 13.

1. Sono ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti per i quali la sottocommissione, ultimata la lettura dei tre elaborati, ne ha deliberato a maggioranza l'idoneita'. Il giudizio di idoneita' comporta l'attribuzione del voto minimo di trentacinque punti a ciascuna delle tre prove scritte.

2. I risultati delle prove scritte saranno affissi nei locali del Ministero ai sensi dell'art. 23, comma 3, del regio decreto 14 novembre 1926, n.1953 ed e' da tale data che decorreranno i termini di cui all'art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall'art. 1 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

3. L'esame orale si intende superato se il concorrente avra' riportato almeno trentacinque punti in ciascun gruppo di materie.

4. Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno conseguito in ciascuna delle prove almeno trentacinque punti e siano

stati dichiarati idonei in uno o piu' precedenti concorsi, per esame, e' aumentato di due punti per ciascuna delle idoneita' precedentemente conseguite. Tale aumento viene applicato sul voto complessivo delle prove scritte o sul voto complessivo delle prove orali oppure in parte sull'uno e in parte sull'altro.

5. Il diritto di precedenza stabilito nell'art. 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e successive modificazioni, e' attribuito ai concorrenti a favore dei quali e' applicato il predetto aumento e solo in confronto ai concorrenti cui sia stato attribuito il medesimo aumento.

6. Sono dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nell'insieme delle prove scritte ed orali, non meno di duecentodieci punti su trecento.